

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1475 del 21/03/2017
Oggetto	OGGETTO: Concessione di occupazione demaniale ad uso area cortiliva COMUNE: Bologna CORSO D'ACQUA: torrente Ravone TITOLARE: Bergami Andrea, Cumoli Alessandrina CODICE PRATICA N. BO15T0199
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1528 del 20/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di occupazione demaniale ad uso area cortiliva

COMUNE: Bologna

CORSO D'ACQUA: torrente Ravone

TITOLARE: Bergami Andrea, Cumoli Alessandrina

CODICE PRATICA N. B015T0199

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.e i, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza assunta al PG 2015.865047 del 09/12/2015 con attribuzione n. pratica B016T0199, a nome Bergami Andrea, nato a Bologna il 08/03/1972, C.F. BRGNDR72C08A944Q e Cumoli Alessandrina, nata a San Benedetto val di Sambro il 19/08/1944, C.F.CMLLSN44M59G566Y, entrambi residenti in Bologna, via Montenero n. 4, con la quale veniva richiesta la concessione di occupazione demaniale dell'area di sedime del torrente Ravone in comune di Bologna, area censita catastalmente al Foglio 183 antistante il mappale 400;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del

Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 02/03/2016;

vista la nota del Servizio tecnico di bacino Reno n. 282104 del 30/11/2012 con la quale si autorizzavano i lavori di messa in sicurezza presentati nella proposta d'intervento formulata dai concessionari, acquisita al PG.2012.279582 del 27/12/2012 e la polizza fideiussoria n. 7041801 dagli stessi stipulata in data 18/02/2013 presso il Monte dei Paschi di Siena a garanzia del completo rispetto delle prescrizioni e della buona esecuzione delle opere;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per la domanda presentata d'importo pari ad € 75,00;
- del canone di concessione anticipato per l'anno 2017, fissato in euro 229,22;
- del deposito cauzionale pari all'importo di € 250,00;
- dei canoni dovuti per occupazione senza titolo relativi alle annualità dal 2007 a tutto il 2016 di € 2.290,00;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte dei concessionari in data 6/03/2017 assunta agli atti con PG.2017.5099 del 8/03/2017;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di

concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Bergami Andrea, nato a Bologna il 08/03/1972, C.F. BRGNDR72C08A944Q e Cumoli Alessandrina, nata a San Benedetto val di Sambro il 19/08/1944, C.F.CMLLSN44M59G566Y, entrambi residenti in Bologna, via Montenero n. 4, la concessione di occupazione demaniale dell'area di sedime del torrente Ravone in comune di Bologna, area censita catastalmente al Foglio 183 antistante il mappale 400, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e che **la scadenza è fissata al 31/12/2028** (ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3) di dare atto che le spese d'istruttoria stabilite in € 75,00 ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, sono state versate dal concessionario in data 3/12/2015 sul c/c postale n. 13665401 intestato a Regione Emilia Romagna - Servizio tecnico di bacino Reno;

4) di dare atto che il canone 2017, fissato in € 229,22 ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004, è stato versato dal concessionario in data 1/03/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. Su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Somme dovute utilizzo beni dem.idr. STB 412 IBAN: IT36-R0760102400001018766509;

5) di dare atto che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il concessionario ha versato a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo, ai sensi della DGR 895/2007, i canoni relativi alle annualità dal 2007 a tutto il 2016 per l'importo di € 2.290,00, versato in data 1/03/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Somme dovute utilizzo beni dem.idr. STB 412 IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;
- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

- **8)**di dare atto che il deposito cauzionale previsto all'art.20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. quantificato nell'importo minimo di € 250,00 è stato versato in data 1/03/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18-C0760102400000000367409;

9)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

10)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge. n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

- Vista la domanda in data 09/12/2015 prot 865047 dai Sig.ri Cumuli Alessandrina e Bergami Andrea residenti in Via Montenero, 4 Bologna.
- Viste le risultanze dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata da tecnici del Servizio tecnico di bacino Reno.
- Vista la Ns nota n 282104 del 30/11/2012 con la quale si autorizzavano i lavori di messa in sicurezza presentati nella proposta di intervento del 27/12/2012 assunta al P.G. 279582.
- Atteso che i Sig.ri Bergami Andrea e Cumuli Alessandrina ha stipulato, a garanzia del completo rispetto delle prescrizioni e della buona esecuzione delle opere, polizza fideiussoria N. 7041801 in data 18/02/2013 per un importo garantito di € 30.000,00 presso la Monte dei Paschi di Siena.
- Visti:
 - il R.D. 25 luglio 1904, n.523 *"Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*
 - il R.D. 19 novembre 1921, n.1688 *"Modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna"*
 - la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 *"Disposizioni in materia ambientale"*.
 - la D.G. n. 895 del 18/06/2007 *"Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"*.
- Esaminato il progetto esecutivo allegato alla domanda di concessione a firma dell'Ing. Sandro Piccini, si rilascia il presente Disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere in oggetto, secondo l'ubicazione e le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta; ai sig.ri Cumuli Alessandrina e Bergami Andrea, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

-

Intervento 1:

- 1) Le verifiche sulle condizioni della struttura e i lavori necessari per garantire l'idoneità statica della stessa sono a totale carico del concessionario.
- 2) A seguito della richiesta avanzata dal Sig. Bergami Andrea durante il sopralluogo effettuato dai tecnici di questa Amministrazione in data 01/02/2016 e al fine di agevolare un regolare deflusso, si autorizza la pulizia dell'alveo del corso d'acqua, in fregio alla proprietà privata e nel tratto immediatamente a monte e a valle dello stesso, da materiale presente in loco.

Intervento 3:

- 3) Il muro in c.a con funzione di placcaggio/rinforzo della parete del tombamento del torrente Ravone non dovrà gravare su di esso con spinte laterali che ne potrebbero compromettere la stabilità.

Intervento 5:

- 4) L'intervento in questione non è autorizzato in quanto la copertura definitiva non permetterebbe più la possibilità di calare mezzi operativi, in un punto, tra l'altro, facilmente accessibile al fine di poter effettuare la manutenzione al corso d'acqua. A tale scopo il concessionario potrà presentare soluzioni che prevedono una copertura, a tutta sezione, amovibile e/o apribile facilmente ed in sicurezza.
- 5) L'area in oggetto dovrà essere messa in sicurezza con idonee strutture che impediscano cadute accidentali all'interno del torrente Ravone. A tale scopo si chiede che vengano comunicate a questa Amministrazione le modalità con cui si intende intervenire.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- 6) E' vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 7) L'area assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Amministrazione scrivente riterrà necessari per esigenze idrauliche.

- 8) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato ed utilizzata unicamente come lastrico pedonabile.
- 9) Dovrà essere sempre garantito l'accesso alle aree al personale del Servizio al fine di svolgere i compiti d'istituto;
- 10) L'inizio di tutti i lavori e la loro ultimazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.
- 11) Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
- 12) L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Amministrazione scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 13) I lavori sul tombamento che avessero per oggetto la conservazione dell'opera stessa debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario.
- 14) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita sono a carico esclusivo del Concessionario.
- 15) L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato all'Autorità competente per l'espletamento delle loro competenze.
- 16) Il concessionario è l'unico responsabile dell'incolumità degli utilizzatori dell'area in oggetto. Questa Amministrazione resta pertanto completamente sollevata da ogni responsabilità connessa da eventuali incidenti che dovessero verificarsi sull'area oggetto di concessione.
- 17) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'utilizzo dell'area saranno a totale carico del Concessionario.
- 18) Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle

vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare Tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n 7 del 14/04/04 art. 21.

- 19) Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario. L'amministrazione concedente dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire all'interno dell'area concessionata o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area dalla concessione stessa.
- 20) Al termine della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, completamente bonificata dalla presenza di qualunque liquido e/o materiale; l'inottemperanza comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
- 21) L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o l'inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, comporterà la decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata al concessionario.
- 22) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.
- 23) In caso di mancato rinnovo, per revoca o per dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera e su specifica richiesta ripristinare l'originale stato di fatto del corso d'acqua a cielo aperto; in caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario, compreso degli eventuali danni;
- 24) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal

nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata all'Amministrazione scrivente mediante nuova istanza di concessione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.